

Statuto Associazione Amici Animali Osimo - ONLUS

ARTICOLO 1

Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata Associazione "AMICI ANIMALI" con sede ad Osimo in Via Aldo Moro, 12, essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione AMICI ANIMALI è apolitica e agisce nei limiti della legge 266 del 1991 e della legge regionale n. 48 del 1995, svolge attività di puro volontariato attraverso le prestazioni personali e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative, pertanto ogni introito di qualsiasi natura dovrà essere destinato per l'attività sociale.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di provvedere ed operare per la salvaguardia e la protezione degli animali, nonché alla loro assistenza. Inoltre promuove e realizza tutte le necessarie azioni a difesa, tutela e cura degli animali con particolare attenzione nei confronti degli animali domestici e/o di affezione (cani e gatti) anche al fine di limitare il fenomeno del randagismo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione, cittadini italiani o stranieri, residenti in Italia, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata del consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Conferisce altresì a proporsi quale candidato alla elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-onorari

-ordinari

a) sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al consiglio direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

b) Sono soci ordinari che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti delle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare entrambi i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo statuto e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi
- b) esclusione

il richiamo scritto e l'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio puo' venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno
- b) per delibera di esclusione
- c) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno
- d) per morte

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea puo' inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di dimissioni, a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dal collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà piu' uno dei soci. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà piu' uno dei soci. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà piu' uno dei voti espressi. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o con voto segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

ARTICOLO 16

Compiti dell'assemblea

All'assemblea aspettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione consuntiva e preventiva del consiglio direttivo.
- b) Eleggere i membri del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.
- c) Fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissioni e di contributi associativi
- d) Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria

- e) deliberare sulla trasformazione, fusione, e scioglimento dell'Associazione.
- f) Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
- g) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

ARTICOLO 17

Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso
- predisporre i bilanci da sottoporre all'assemblea
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci
- irrogare le sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica due anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente e il Segretario.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente tra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno 3 giorni prima. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 21

Compiti dei revisori dei conti

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Elezione dei revisori dei conti

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica due anni. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ARTICOLO 23

Segretario dell'Associazione

Il Segretario svolge ogni compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento della sua attività.

In particolare redige i verbali, cura la tenuta del libro dei soci.

ARTICOLO 24

Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ARTICOLO 25

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono così costituite:

- dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
- da versamenti volontari degli associati
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli Istituti di Credito e di altri Enti in genere
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge
- da donazioni e lasciti
- da contributi di imprese e privati
- da corrispettivi di attività istituzionali ed ad esse direttamente connesse ed accessorie

ARTICOLO 26

Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 27

Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

ARTICOLO 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione, non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a

terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Entro i 15 giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al tesoriere economo secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.